

Proseguiamo con la pubblicazione degli ultimi scritti che il compianto Vittorio Gualdi ha lasciato su vari aspetti della storia dei rapporti fra Uomo e Ambiente. I precedenti lavori sono stati pubblicati sulla nostra rivista a partire dal 2013. Il Prof. Gualdi è stato funzionario del Corpo Forestale dello Stato, professore ordinario di Assesamento forestale e Selvicoltura nell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro e infine Presidente della FOR.REST.MED srl, spin off della stessa Università.

VITTORIO GUALDI

UOMO E AMBIENTE

Lo sviluppo delle attività agricole, artigianali e commerciali in Mesopotamia, favorite dall'**attività** legislativa di Hammurapi, re di Babilonia

1. INTRODUZIONE

Lo sviluppo dell'agricoltura, comprensiva dell'allevamento del bestiame, dell'artigianato e del commercio, avvenne in Mesopotamia nel II millennio a.C. con l'irrigazione dei campi prima occupati dalla *steppa*¹, resa possibile da un articolato sistema di canali, dotati di forre, gore e impianti di sollevamento dell'acqua, proveniente dai fiumi Eufrate e Tigri.

Il proficuo impiego agricolo dell'acqua ebbe inizio in Mesopotamia con i Sumeri², seguiti dai Babilonesi, dagli Ittiti, dagli Assiri, che trasformarono numerosi villaggi di agricoltori-allevatori in floride città, circondate da imponenti mura e dotate di fastosi templi.

Lo sviluppo in Mesopotamia dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, interessò anche le zone limitrofe del Vicino Oriente, quali la Siria, il Libano

¹ La *steppa* è l'unità fisionomica della vegetazione spontanea composta da varie Graminacee, che tollerano, sia il caldo estivo, congiunto alla siccità, sia il freddo invernale. Quella della Mesopotamia si distingueva agli inizi del II millennio a.C. per la diffusa presenza in essa di gruppi, più o meno numerosi, di Bosso comune (*Buxus sempervirens* L.) e Salice piangente (*Salix babylonica* L.).

² I Sumeri, popolo nomade proveniente (Torre, 2004) dai monti dell'Anatolia e del Caucaso, si stabilirono nella parte meridionale della Mesopotamia agli inizi del III millennio a.C. Essi, dotati di non comune capacità intellettuale e organizzativa, cambiarono (Schmöchel, 1957) del tutto l'assetto produttivo del territorio prescelto, che fu bonificato con il prosciugamento delle numerose paludi in esso presenti, la elevazione di argini lungo i più importanti corsi d'acqua fluenti e l'apertura di un'articolata rete di canali d'irrigazione, che furono dotati di fossati, gore e impianti di sollevamento dell'acqua. Avvenne così che la *steppa*, notoriamente improduttiva, fu trasformata in campi ubertosi, destinati a molteplici coltivazioni. Si spiega così il significato di "coltivatori di terra" del termine *sumer* della lingua accadica.

e la Palestina, a Ovest, la parte orientale della Penisola anatolica e l'Armenia, a Nord, e l'India a Est.

2. DELINEAZIONE DEI PRINCIPALI ASPETTI AMBIENTALI, PRODUTTIVI E STORICI, RIFERITI ALLA MESOPOTAMIA

2.1 *Aspetti ambientali*

La Mesopotamia è costituita dall'insieme dei bacini idrografici dei fiumi Eufrate, a Ovest, e Tigri, a Est.

Entrambi i corsi d'acqua richiamati hanno origine dai monti dell'Armenia: il primo di essi, l'Eufrate, ha vari affluenti, come il Balikh e il Khabur; il secondo ne ha in numero maggiore, quali il Grande e il Piccolo Zab, che discendono dal Khurdistan, e il Diyala e il Kherka, che provengono dal Luristan.

I due fiumi specificati si uniscono a breve distanza dal Golfo Persico, dando luogo allo Shatt al Arab, vasta zona di paludi e stagni.

Il clima dell'area di studio è caratterizzato (Margueron, 1993) da elevata siccità, dovuta al fatto che le catene montuose, che si ergono poco lontano dalla zona costiera bagnata dal Mare Mediterraneo, cioè quelle dei monti Amona, Libano e Anti-Libano, vengono investite da correnti d'aria, di provenienza occidentale, che provocano su di essi abbondanti precipitazioni piovose, raggiungendo così l'area di studio in condizioni di accentuata siccità.

Altrettanto accade nella parte meridionale dell'area di studio, che è investita da correnti d'aria, di provenienza meridionale, ricche di umidità, ceduta sotto forma di precipitazioni piovose sui monti Elam e Zagros: anche queste correnti d'aria raggiungono la Mesopotamia in condizioni di elevata siccità.

Un'altra evenienza naturale condiziona la Mesopotamia: i suoi corsi d'acqua principali smaltiscono elevate portate, pur provocando ricorrenti alluvioni nella tarda primavera o agli inizi dell'estate, dovute al graduale scioglimento delle nevi sui monti dell'Armenia. Ciò rese possibile, a mezzo di un'articolata rete di canali d'irrigazione, un'agricoltura molto produttiva, che l'altezza delle precipitazioni piovose annue, generalmente inferiore ai 200 mm, non avrebbe consentito.

2.2 *Aspetti produttivi*

La trasformazione dei cacciatori-raccoglitori in agricoltura-allevatori fu in Mesopotamia e nelle altre zone del Vicino Oriente un processo evolutivo complesso e di lunga durata. Essa fu incentrata (Margueron, l.c.) sulla conservazione delle risorse agricole, vegetali e animali, prodotte e poi impiegate nel sostentamento di quanti le avevano ottenute, nelle semine dell'anno seguente e negli scambi commerciali delle eccedenze.

Si trattò di un peculiare rapporto fra l'uomo e l'ambiente, che ebbe (Margueron, l.c.) molteplici conseguenze, quali:

- la minore aleatorietà di vita degli agricoltori-allevatori, rispetto a quella dei cacciatori-raccoglitori;
- l'adeguamento delle risorse agricole prodotte alle necessità alimentari degli stessi agricoltori-allevatori;
- l'insorgenza delle categorie degli artigiani e dei commercianti, che, pur non direttamente impegnati nella produzione agricola, ne favorirono lo sviluppo;
- la sedentarietà degli agricoltori-allevatori, degli artigiani e dei commercianti, che determinò la formazione di villaggi, prima, e di città, poi.

Le risorse agricole prodotte in Mesopotamia agli inizi del II millennio a.C. risultarono (Margueron, l.c.) molto differenziate, in relazione alla grande varietà delle colture agricole praticate, rappresentate da:

- alberate di Palma da datteri (*Phoenix dactylifera* L.), Olivo (*Olea europaea* L.), coltivato solo nella parte occidentale della Mesopotamia confinante con la Siria, Albicocco (*Prunus armeniaca* L.), Melo cotogno (*Cydonia oblonga* Mill.), Pero (*Pyrus communis* L.), Pesco (*Prunus persica* [L.] Bathsch) e Susino (*P. domestico* L.);
- orti per le Leguminose, le Cucurbitacee, le specie aromatiche, come l'Aglio comune (*Allium sativum* L.), la Cipolla (*A. cepa* L.), il Prezzemolo (*Petroselinum crispum* [Mill.] Fuss) e il Sedano (*Apium graveolens* L.);
- prati falciabili, coltivati per la produzione del fieno, impiegato nell'alimentazione del bestiame;
- seminativi per l'Orzo domestico (*Hordeum vulgare* L.) e il Sesamo (*Sesamum indicum* L.), coltivato per l'estrazione dell'olio.

Le colture agricole elencate richiesero molteplici lavorazioni del terreno, qui di seguito evidenziate, in relazione alla stagione di esecuzione:

- nella tarda primavera si provvedeva alla raccolta della produzione agricola ottenuta, nonché alla esecuzione delle arature profonde;
- in estate, all'inizio della quale si verificavano frequenti alluvioni per l'esondazione dei più importanti corsi d'acqua, i terreni riposavano al sole, favorendo la frantumazione delle zolle;
- in autunno si procedeva con le piantagioni e le semine, praticate anche con l'impiego di ingegnosi congegni.

Si precisa al riguardo delle messi di Orzo, che la loro mietitura avveniva con l'impiego di falcetti, assemblati a imitazione delle mascelle³ inferiori di alcuni equidi, come l'Asino, fissando con il bitume dei microliti di ossidiana o selce all'interno di scanalature appositamente realizzate nei supporti di legno adeguatamente conformati. L'allevamento del bestiame, infine, divenne (Margueron, l.c.) nel tempo sempre più laborioso su terreni adeguatamente ampi, tenuti a pascolo o a prato falciabile, con l'impiego di personale ben preparato.

³ Le mascelle inferiori dell'Asino, sempre che ancora dotate delle dentature, venivano impiegate per le prime mietiture dei Cereali spontanei.

L'allevamento dell'Asino ebbe inizio (Margueron, l.c.) nel primo Neolitico e si sviluppò sempre più nel tempo, essenzialmente per trasporto di varie derrate o mercanzie su brevi distanze, tanto che il suo nome fu impiegato per identificare anche il Cavallo, "Asino di montagna", l'Onagro, "Asino del deserto" e il Mulo, "Asino principesco".

L'allevamento dei caprini, degli ovini e dei suini risale (Margueron, l.c.) al VII secolo a.C., interessando per i caprini e i suini le zone collinari e montane, mentre per gli ovini quelle delle pianure sottostanti. L'allevamento del Cavallo avvenne (Margueron, l.c.) a far tempo dal III millennio a.C.: il suo impiego crebbe nel II millennio a.C., durante il quale si rese insostituibile nella cavalleria e nel traino di carri da guerra.

Relativamente recente fu l'inizio (Margueron, l.c.) dell'allevamento del Cammello, preferito all'Asino per il trasporto su lunghe distanze.

L'elevato sfruttamento del suolo in Mesopotamia, provocò (Margueron, l.c.) già nel II millennio a.C. l'abbandono di vaste zone, sulle quali in breve tempo ritornò la *steppe*, favorita dai processi di salinizzazione, che in esse si erano sviluppati.

Questo paragrafo comprende anche l'esplicitazione riassuntiva dell'attività svolta in Mesopotamia da particolari imprenditori che si interessarono (Margueron, l.c.) al trasporto di molteplici mercanzie a mezzo di grosse barche di legno, dotate di remi e vele, capaci di contenere mediamente 6 tonnellate: esse si spostavano lungo i fiumi Eufrate e Tigri, oltre che nei canali più larghi, anche 10 metri e più, aperti per l'agricoltura irrigua. Per concludere il paragrafo, si aggiunge che in Mesopotamia lo sviluppo dell'agricoltura irrigua comportò (Margueron, l.c.) l'insorgenza e l'affermazione delle categorie professionali degli artigiani e dei commercianti, che favorirono le attività agricole.

Gli artigiani operarono nella realizzazione e nella riparazione degli aratri, dei basti, degli erpici, dei falchetti e delle falci, dei gioghi e delle selle, nonché delle barche da trasporto e degli impianti di sollevamento dell'acqua.

I commercianti, invece, provvidero a vendere a terzi le eccedenze agricole disponibili, a fornire agli agricoltori-allevatori i materiali legnosi e litici, impiegati nella costruzione e riparazione delle abitazioni e delle stalle, il sale, necessario alla conservazione delle carni e le stoffe occorrenti alla confezione dei vestiti. Gli stessi commercianti fornirono, infine, agli artigiani i materiali legnosi e metallici, che loro occorreivano per la realizzazione e riparazione di quanto prima elencato.

2.3 *Aspetti storici*

La trasformazione dei cacciatori-raccoglitori in agricoltori-allevatori ebbe inizio sui monti Zagros nel Vicino Oriente, all'incirca 14000 anni a.C., così come evidenziato in Tabella 1.

Tabella 1 - Cronologia della preistoria del Vicino Oriente dal 14000 al 3700 a.C.
Fonte: A.A.V.V.; 1980 - *Prehistoire du Levant*. Ed. C.N.R.S., Lione.

Periodo n.0 (14000-10000): monti Zagros	Periodo n.1 (10000-8300): monti Zagros
Periodo n.2 (8300-7600): Siria e Palestina	Periodo n.3 (7600-6600): Anatolia, Siria e Palestina
Periodo n.4 (6600-6000): Anatolia, Siria e Palestina	Periodo n.5 (6000-5600): Anatolia, Siria, Palestina e Mesopotamia
Periodo n.6 (5600-5000): Cipro, Palestina e Mesopotamia	Periodo n.7 (5000-4500): Palestina e Mesopotamia
Periodo n.8 (4500-4100): Palestina e Mesopotamia	Periodo n.9 (4100-3700): Palestina e Mesopotamia

Dalla Tabella 1 si evince che l'agricoltura preistorica, comprensiva dell'allevamento del bestiame, fosse iniziata in Mesopotamia fra i 6000 e i 5600 anni a.C., cioè quando furono fondate le città di Buqras e Umm Dabaghiya, lungo il Fiume Eufrate, e di Yarim, lungo il Fiume Tigri. Avvenne così che nella stessa Mesopotamia vennero colonizzate (Margueron, l.c.) prima le colline e poi le pianure, meno piovose delle prime.

All'incirca nel 5000 a.C. iniziò (Margueron, l.c.) il periodo di el Obeid, vicino a Ur, che si caratterizzò della fine delle influenze esterne, prima dominanti, e dell'inizio di una delle più importanti civiltà dell'uomo, della durata di oltre quattro millenni. A quel tempo risale (Margueron, l.c.) la trasformazione in vere e proprie città dei precedenti villaggi di agricoltori-allevatori, che già praticavano l'irrigazione dei campi. Nel corso del V millennio a.C. sorse la città di Uruk, nella Mesopotamia meridionale, all'interno della sponda sinistra del Fiume Eufrate. Si trattò di un processo evolutivo caratterizzato dallo sviluppo dell'architettura monumentale e dall'impiego dei sigilli cilindrici, che sostituirono i precedenti timbri usati nella registrazione delle distribuzioni delle risorse alimentari prodotte dagli agricoltori e conservate nei palazzi regi.

A quel periodo, durante il quale si stanziarono in Mesopotamia i Sumeri, risale l'impiego nella stessa Mesopotamia del rame, e quindi, del bronzo, nonché del tornio per vasi, che sostituì (Margueron, l.c.) del tutto la precedente girella.

Alla fondazione di Uruk fece seguito quella di molte altre città, non solo in Mesopotamia, ma anche nella Penisola anatolica, in Siria, nel Libano e in Palestina.

Ebbe inizio così il periodo, detto proto-dinastico, durante il quale si verificò fra l'altro l'epopea di Gilgamesh, re di Uruk, alla quale è stato riservato il saggio n. 6 della serie Uomo e ambiente, riferito anche al mito della foresta di Nemi. Quelle città, si fa osservare, furono dotate di imponenti mura, per proteggere quanti vi risiedevano dai saccheggi perpetrati da tribù ribelli.

Al periodo proto-dinastico, durante il quale avvenne (Margueron, l.c.) la prima unificazione dell'area di studio a opera di Lugalzagesi, principe di Umm Dabaghiya, fece seguito l'impero di *Akkad*, città non ancora identificata che dall'anno 2370 a.C. in poi si espanse sempre più, oltre la Mesopotamia unificata per la seconda volta, comprendendo anche la parte Sud-occidentale della Penisola anatolica.

Quell'impero crollò (Margueron, l.c.) nell'anno 2230 a.C., vale a dire dopo soli 140 anni dalla seconda unificazione, anche per i ricorrenti assalti delle tribù amorree e gutee, le seconde provenienti dai monti Zagros.

All'impero di *Akkad* fece seguito un periodo di completa anarchia, che ebbe fine (Margueron, l.c.) fra gli anni 2120 e 2110 a.C., quando si verificò la rinascita sumerica della terza dinastia di Ur, che finì nell'anno 2003 a.C. Dopo di che si affermarono le dinastie amorree, prima, e quelle di Hammurapi, sovrano di Babilonia, poi, che annientò (Margueron, l.c.) nell'anno 1762 a.C. una coalizione di potenze mesopotamiche a lui nemiche, unificando per la terza volta l'area di studio.

Hammurapi si distinse dai suoi predecessori, non solo per le vittorie conseguite da ardimentoso condottiero, ma anche per il prestigio assunto da preparato legislatore, cui è dovuto il "codice" riportato sulla stele⁴ conservata nel Museo Louvre di Parigi.

La sovranità di Hammurapi ebbe fine (Margueron, l.c.) nell'anno 1750 a.C., dopo di che trascorsero numerosi secoli, detti "bui".

Poi si affermò l'impero *ittita*, che ebbe (Margueron, l.c.) come capitale la città di Wassugani, non ancora identificata.

Dall'anno 1200 a.C. in poi, l'Assiria si rese indipendente, fino all'arrivo dei popoli semiti, chiamati Aramei.

Agli inizi del I millennio a.C., riprese (Margueron, l.c.) l'ascesa dell'Assiria, comprensiva dello sviluppo delle città di Assur e Babilonia.

Alla morte del re Assurbanipal, avvenuta nell'anno 627 a.C., la Siria ebbe modo di raggiungere un grande splendore, che ebbe fine con il dominio neo-babilonese. Nel 605 a.C., Nabucodonosor conquistò (Margueron, l.c.) la Siria, il Libano, comprensivo delle foreste di Cedro⁵ (*Cedrus libani* A.Rich.), e parte della Palestina.

Poi si verificò l'ascesa dei Persiani, che con Ciro, detto *il Grande*, conquistarono anche Babilonia.

4 La stele di basalto nero, alta circa 2,25 m, sulla quale nel XVIII secolo av. Cr. fu inciso il testo in lingua accadica del codice di Hammurapi fu trasferita da Babilonia a Susa, capitale dell'Elam, ove nel XII secolo a.C. fu interessata (Saporetti, 1998) per volere di Shutruk-Nakhunte, re di Elam, di una consistente abrasione sulla parte superiore, che provocò la cancellazione di sette colonne del testo, per consentire l'incisione di uno nuovo, che per fortuna non avvenne.

5 La conquista del Libano da parte di Nabucodonosor avvenne anche per disporre nel tempo delle ingenti quantità di legname di pregio, accumulato nelle immense foreste di Cedro dei monti Libano, Antilibano e Amano. Lo stesso Nabucodonosor, per contrastare la distruzione di quelle foreste lungo il loro perimetro, fece apporre ai suoi vertici dei termini di avorio, con incisioni d'argento, che indicavano l'appartenenza allo stato di tutti quei beni. Molti secoli dopo, con l'affermazione in Egitto dei Tolomei, Marco Antonio, per conto di Cleopatra, di origine macedone, fece apporre una nuova serie di termini lapidei sul perimetro delle stesse foreste, che nel tempo trascorso risultò spostato, verso il loro interno di soli cinquanta metri.

Avvenne infine l'unificazione dell'intero Vicino Oriente da parte di Alessandro di Macedonia, detto *Magno*, che portò i *Tolomei* a dominare l'Egitto e vari altri paesi, fra cui il Libano.

Questo paragrafo si conclude con la Tabella n. 2, riferita alle più proficue ricerche archeologiche eseguite in Mesopotamia, durante il XIX e il XX secolo.

Tabella 2 - Cronologia delle ricerche archeologiche eseguite in Mesopotamia, durante il XIX e XX secolo. Fonte: Margueron, l.c.

ANNI	LOCALITÀ INTERESSATE	RESPONSABILI DELLE RICERCHE	RISULTATI OTTENUTI
1842-44	Ninive e Khorsobad	P.E. Botta	Ritrovamenti dei primi bassorilievi assiri
1852-54	Ninive e Nimrud	H.C. Rawlinson e H. Rassam	Ritrovamento di altri bassorilievi assiri
1872-73	Ninive	G. Smith	Ritrovamento delle parti mancanti del testo sul Diluvio
1894	Sippar	V. Scheil	Ritrovamento del tempio di Shamash
1899-1917	Babilonia	R. Koldewey	Inizio degli studi sulle città mesopotamiche
1912-33	Kish	H. de Genouillac	Inizio degli studi sui Sumeri
1922-34	Ur	L. Woolley	Ritrovamento delle tombe reali
1933-38	Valle del fiume Diyala	Istituto orientale di Chicago	Inizio degli studi sui <i>tell</i>
1965-75	Valle del fiume Eufrate	Funzionari del Governo siriano	Salvaguardia di vari monumenti dalle <i>acque invasate</i>

2.4 Risultati dell'analisi svolta al riguardo del "codice" di Hammurapi

L'analisi svolta al riguardo del "codice" di studio riferito alle attività agricole, artigianali e commerciali, che si svilupparono in Mesopotamia nel II millennio a.C., ha dato i risultati qui di seguito riportati.

2.4.1 Attività agricole

L'articolo n. 27 stabilì che: un marinaio o soldato del re, che ritorni in libertà dopo un periodo di prigionia trascorso in territorio nemico, dovrà riprendere le attività agricole, nel frattempo svolte da un altro agricoltore, comprensive dei lavori obbligatori⁶, conseguenti al possesso dei campi e dei frutteti, ricevuti in concessione.

L'articolo n. 28 stabilì che: il figlio di un marinaio o soldato del re fatto pri-

⁶ L'affidamento in concessione dei terreni agricoli, destinati ad alberate da frutto, orti, prati falciabili e seminativi od occupati da case coloniche, comportava nella Mesopotamia del II millennio a.C. la esecuzione di lavori obbligatori in proprietà regie i statali che nel Medioevo fu detta *corvée* nella lingua francese di quel tempo, termine impropriamente impiegato da Saporetti nel lavoro più volte richiamato.

gioniero dovrà sostituire il padre nello svolgimento delle attività agricole, comprensive dei lavori obbligatori, conseguenti al possesso dei campi e dei frutteti, ricevuti in concessione.

L'articolo n. 29 stabilì che: la moglie, con figli minorenni, di un marinaio o soldato del re, fatto prigioniero, dovrà sostituire il marito nello svolgimento delle attività agricole, comprensive dei lavori obbligatori, conseguenti al possesso dei campi e dei frutteti, ricevuti in concessione.

L'articolo n. 30 stabilì che: un marinaio o soldato del re che, per non eseguire i lavori obbligatori, abbandoni i campi, i frutteti e le case coloniche, ricevuti in concessione, perderà ogni diritto su quei beni, che saranno dati in concessione a un altro agricoltore.

L'articolo n. 31 stabilì che: un marinaio o soldato del re, che abbandoni per un solo anno i campi, i frutteti e le case coloniche, ricevuti in concessione, non perderà i diritti acquisiti su quei beni.

L'articolo n. 35 stabilì che: chiunque acquisti da un marinaio o soldato del re dei bovini e degli ovini, ricevuti in concessione, perderà il denaro versato.

L'articolo n. 36 stabilì che: i campi, i frutteti e le case coloniche dati in concessione a un marinaio o soldato del re, non potranno essere venduti.

L'articolo n. 37 stabilì che: chiunque acquisti da un marinaio o soldato o altro concessionario⁷ del re dei campi, dei frutteti e delle case coloniche, perderà il denaro versato.

L'articolo n. 38 stabilì che: un marinaio o soldato o altro concessionario del re non potrà vendere a sua moglie e alle sue figlie i campi, i frutteti e le case coloniche, ricevuti in concessione.

L'articolo n. 39 stabilì che: i campi, i frutteti e le case coloniche acquistati e posseduti da un agricoltore, potranno essere venduti a sua moglie, alle sue figlie e a terzi, per saldare dei debiti contratti.

L'articolo n. 40 stabilì che: le sacerdotesse, i mercanti e gli altri possessori di beni terrieri potranno vendere i campi, i frutteti e le case coloniche, ricevuti in concessione, a coloro che poi provvederanno a eseguire i lavori obbligatori.

L'articolo n. 41 stabilì che: chiunque acquisti da un marinaio o soldato o altro concessionario del re dei campi, dei frutteti e delle case coloniche non potrà impedire il loro ripensamento al riguardo della vendita specificata.

L'articolo n. 42 stabilì che: chiunque prenda in fitto dei campi da coltivare, che poi per sua negligenza producono quantità di Orzo inferiori a quelle attese, dovrà dare al loro proprietario tanto Orzo, quanto ne producono quelli vicini.

L'articolo n. 43 stabilì che: chiunque prenda in fitto dei campi da coltivare e li tenga poi incolti, dovrà dare al loro proprietario tanto Orzo, quanto ne producono quelli vicini e restituirli con il terreno bene arato ed erpicato (cioè pronto per le semine).

⁷ Il termine concessionario è più appropriato di quello medievale di vassallo, impropriamente impiegato da Torre.

L'articolo n. 44 stabilì che: chiunque prenda in fitto dei campi da coltivare e li tenga poi incolti per tre anni, dovrà restituirli nel quarto anno con il terreno bene arato ed erpicato al loro proprietario cui spetteranno dieci *kurru(m)*⁸ di orzo, per dieci *būru(m)*⁹ di terreno.

L'articolo n. 45 stabilì che: chiunque ceda in fitto a un altro agricoltore i suoi campi, che poi vengono sommersi da un'alluvione per volere di Adad, dio del bello e del cattivo tempo, non subirà alcun danno per quanto avvenuto.

L'articolo n. 46 stabilì che: chiunque ceda in fitto a un altro agricoltore i suoi campi, senza fissare il relativo canone, riceverà da quell'agricoltore tanto Orzo, secondo le quote convenute.

L'articolo n. 47 stabilì che: un agricoltore che prenda in fitto dei campi e non recuperi l'anno seguente il denaro speso per coltivarli, potrà cederli in subaffitto a un altro agricoltore, assicurando al loro proprietario tanto Orzo quanto convenuto.

L'articolo n. 48 stabilì che chiunque prenda in prestito dell'argento e i suoi campi vengono sommersi da un'alluvione, non dovrà dare al creditore né Orzo, né interessi.

L'articolo n. 49 stabilì che chiunque prenda in prestito dell'argento da un mercante, al quale abbia dato un campo coltivato a Orzo o a Sesamo, riceverà la produzione di Orzo o Sesamo, con la quale verrà estinto del tutto o in parte il prestito contratto, con i relativi interessi.

L'articolo n. 53 stabilì che: l'agricoltore, che non rinforzi in modo adeguato gli argini di difesa dei campi ricevuti in concessione, dovrà indennizzare quanti verranno danneggiati dalle alluvioni, conseguenti al cedimento di quegli argini.

L'articolo n. 55 stabilì che: l'agricoltore, che incautamente lasci aperti gli argini delle riserve di acqua, destinati all'irrigazione dei suoi campi, risarcirà quanti posseggono i campi che vengono inondata, dando loro tanto Orzo, quanto ne producono quelli vicini.

L'articolo n. 57 stabilì che: l'allevatore, che conduca le sue pecore al pascolo in campi altrui, dovrà versare al loro proprietario venti *kurru(m)* di Orzo, per dieci *buru(m)* di terreno.

L'articolo n. 59 stabilì che: chiunque abbatta un albero in un frutteto altrui dovrà al proprietario del frutteto mezzo *manu(m)*¹⁰ di argento.

L'articolo n. 60 stabilì che: l'agricoltore, che impianti un frutteto su terreni altrui e lo coltivi per quattro anni dovrà dare al loro proprietario la metà del raccolto ottenuto.

L'articolo n. 63 stabilì che: l'agricoltore, che dissodi un campo altrui, tenuto incolto, dovrà dare al suo proprietario dieci *kurru(m)* di Orzo, per dieci *buru(m)* di terreno.

8 Il *kurru(m)* era una delle unità di misura degli aridi nel contesto amministrativo e tecnico accadico, corrispondente (Saporetti, l.c.) a circa 250 litri.

9 Il *būru(m)* era una delle unità di misura delle superfici nello stesso contesto accadico, corrispondente (Saporetti, l.c.) a circa 6,48 ettari.

10 Il *manū(m)* era una delle unità di misura dei pesi nel contesto accadico specificato, corrispondente (Saporetti, l.c.) a circa 500 grammi.

L'articolo n. 64 stabilì che: l'agricoltore, che coltivi un'alberata di Palma da datteri, impiantata dal suo proprietario, dovrà dare a quest'ultimo i due terzi del raccolto ottenuto.

L'articolo n. 224 stabilì che: l'allevatore, che chieda a un veterinario di curare un bovino o un ovino gravemente feriti, dovrà dare allo stesso veterinario, che abbia guarito quegli animali, un sesto di *šiqu(m)*¹¹ di argento.

L'articolo n. 225 stabilì che: l'allevatore che chieda a un veterinario di curare un bovino o un ovino, gravemente feriti, riceverà dallo stesso veterinario, che abbia causato la morte di quegli animali, un quinto del loro valore.

L'articolo n. 241 stabilì che: l'agricoltore, che prenda in fitto per un breve periodo di tempo un bovino da un altro agricoltore, dovrà dare al suo proprietario un terzo di *manu(m)* d'argento.

L'articolo n. 242 stabilì che: l'agricoltore, che prenda in fitto per un anno un bovino da un altro agricoltore, dovrà dare al suo proprietario quattro *kurru(m)* d'Orzo.

L'articolo n. 244 stabilì che: l'agricoltore, che prenda in prestito da un altro agricoltore un ovino, che poi venga sbranato da un Leone non dovrà dare alcunché al suo proprietario.

L'articolo n. 245 stabilì che: l'agricoltore, che prenda in prestito da un altro agricoltore un bovino, causandone la morte per negligenze o percosse, dovrà dare al suo proprietario un altro bovino (di pari valore).

L'articolo n. 246 stabilì che: l'agricoltore, che prende in prestito da un altro agricoltore un bovino, che per sue negligenze si azzoppi o si ferisca alla gola, dovrà dare al suo proprietario un altro bovino (di pari valore).

L'articolo n. 247 stabilì che: l'agricoltore, che prenda in prestito da un altro agricoltore un bovino, che per sue negligenze perda un occhio, dovrà dare al suo proprietario tanto argento, pari alla metà del valore di quell'animale.

L'articolo n. 248 stabilì che: l'agricoltore, che prenda in prestito da un altro agricoltore un bovino, che per sue negligenze si rompa le corna, si spezzi la coda e si ferisca la schiena, dovrà dare al suo proprietario tanto argento, pari a un quinto del valore dell'animale.

L'articolo n. 253 stabilì che: l'operaio, assunto da un agricoltore per coltivare i campi e allevare i bovini, che a tal fine riceva determinate quantità di Orzo e foggio, subirà l'amputazione di una mano se scoperto a rubare quanto destinato all'alimentazione del bestiame o alla semina.

L'articolo n. 254 stabilì che: lo stesso operaio, che sfinisca per fame i bovini affidati alle sue cure, dovrà dare all'agricoltore che lo ha assunto, il doppio dell'Orzo ricevuto per la semina.

L'articolo n. 255 stabilì che: l'agricoltore, che prenda a nolo dei bovini da un altro agricoltore e si impossessi di una parte dell'Orzo destinato alla semina,

11 Il *šiqu(m)* era un'altra unità di misura dei pesi nel contesto accadico più volte richiamato, corrispondente (Saporetti, l.c.) a circa 8,30 grammi.

risarcirà il proprietario dei campi nella misura di sessanta *kurru(m)* di Orzo, per ogni *būru(m)* di terreno.

L'articolo n. 257 stabilì che: l'operaio agricolo, assunto per un anno da un agricoltore, riceverà un compenso complessivo di otto *kurru(m)* di Orzo.

L'articolo n. 258 stabilì che: il bovato, assunto per un anno da un agricoltore, riceverà un compenso complessivo di sei *kurru(m)* di Orzo.

L'articolo n. 259 stabilì che: l'operaio agricolo che rubi un aratro a un agricoltore, lo risarcirà dandogli cinque *siqlu(m)* di argento.

L'articolo n. 264 stabilì che: il pastore, che riceva in consegna dei bovini e degli ovini da allevare, dovrà risarcire il loro proprietario, nel rispetto di quanto convenuto per contratto, per la riduzione del numero o del peso degli animali allevati.

L'articolo n. 266 stabilì che: lo stesso pastore non avrà alcuna responsabilità per lo sbramamento, da parte di un Leone, del bestiame allevato, a differenza del suo proprietario.

L'articolo n. 271 stabilì che: l'agricoltore che prenda a nolo un carro agricolo, con il conducente e un bovino da traino, darà al proprietario del carro tre *pānu(m)*¹² di Orzo al giorno.

L'articolo n. 272 stabilì che: l'agricoltore, che prenda a nolo il solo carro agricolo, darà al proprietario del carro quattro *sūtu(m)*¹³ di Orzo al giorno.

2.4.2 Attività artigianali

L'articolo n. 234 stabilì che: il calafato, che operi per impermeabilizzare una imbarcazione da sessanta *kurru(m)* di carico, dovrà ricevere due *siqlu(m)* di argento di compenso.

L'articolo n. 235 stabilì che: il calafato, che operi con negligenza, cosicché l'imbarcazione affondi, dovrà risarcire il proprietario della stessa imbarcazione del danno subito.

L'articolo n. 237 stabilì che: il battelliere, che operi con negligenza su di una imbarcazione altrui, carica di datteri, lana e Orzo, cosicché l'imbarcazione affondi con il suo carico, dovrà risarcire il proprietario della stessa imbarcazione di tutti i danni subiti.

L'articolo n. 240 stabilì che: il nocchiero di una imbarcazione proveniente da monte, che per sua negligenza si scontri con un'altra imbarcazione proveniente da valle, che poi affondi, dovrà risarcire il proprietario della imbarcazione affondata di tutti i danni subiti.

12 Il *pānu(m)* era un'altra unità di misura degli aridi nel contesto accadico tante volte richiamato, corrispondente (Saporetti, l.c.) a circa 50 litri.

13 Il *sūtu(m)* era un'altra unità di misura degli aridi nel contesto accadico considerato, corrispondente (Saporetti, l.c.) a circa 8,4 litri.

2.4.3 Attività commerciali

L'articolo n. 10 stabilì che: il mercante, che non sia in grado di indicare il venditore della merce acquistata, a differenza del proprietario della stessa merce, confortata da testimoni, sarà considerato ladro e condannato a morte.

L'articolo n. 11 stabilì che: il mercante, che non sia in grado di indicare i testimoni che comprovino la sua proprietà al riguardo di merci smarrite, sarà considerato bugiardo e condannato a morte.

L'articolo n. 95 stabilì che: il mercante, che alteri a suo vantaggio le misure consuetudinarie, perderà ogni diritto sui beni dati in prestito.

L'articolo n. 97 stabilì che: il mercante che non possenga quanto occorrente a estinguere un debito, potrà farlo con i suoi beni mobili, alla presenza di testimoni.

L'articolo n. 99 stabilì che: il mercante, che versi dei capitali a favore di una società, sarà compartecipe dei suoi guadagni e delle sue perdite.

L'articolo n. 101 stabilì che: il mercante, che non ricavi alcun utile da una attività commerciale, intrapresa con denaro preso in prestito da un altro mercante, dovrà dare a quest'ultimo il doppio del denaro ricevuto.

L'articolo n. 112 stabilì che: il mercante, che riceva in consegna da un altro mercante dell'argento, dell'oro e delle pietre preziose, da consegnare a terzi, dovrà dare al mercante che gli ha consegnato quei beni, il denaro corrispondente a cinque volte il loro valore.

3. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Le prime considerazioni, qui di seguito esplicitate, riguardano il “codice” di Hammurapi, preceduto e seguito da altri, che disciplinarono con severità le molteplici attività, produttive e non, svolte in Mesopotamia nel III e nel II millennio a.C.

Si trattò del “codice” di Ur-Nammu, re di Ur dal 2112 al 2095 a.C., di quello di Lipit-Ištar, re di Isin dal 1934 al 1924 a.C., dell'altro di Dādūša, re di Ešnunna nel XVIII secolo a.C., e degli altri ancora neobabilonesi e ittiti.

Le altre considerazioni si riferiscono all'efficienza degli uffici regi mesopotamici al tempo di Hammurapi, incaricati di controllare tutte le attività svolte dai sudditi, con particolare riferimento a quelle agricole.

Si trattò dell'organizzazione di una moltitudine di agrimensori, coadiuvati da scribi, che provvedevano a delimitare le proprietà terriere, grandi e piccole, con la posizione di termini lapidei o l'elevazione di cumuli di terra lungo i loro perimetri, per consentire al potere regio di effettuare al meglio la imposizione delle tasse, la distribuzione delle acque per l'irrigazione fra una miriade di campi e la verifica dell'esecuzione dei lavori obbligatori, specificati nella nota n.6, da parte di quanti avevano ricevuto in concessione dal re il bestiame da allevare e i campi da coltivare.

BIBLIOGRAFIA

- A.A.V.V., 1980 - *Prehistoire du Levant*. Ed. C.N.R.S., Lione.
- Margueron J.C., 1991 - *Les Mesopotamiens*: vol. I *Le temps et l'espace*; vol. II. *Le cadre de vie et la pensée*. Ed Colin, Parigi. Trad. in it. di Matthie C.; 1993 - *La Mesopotamia*. Ed. Laterza, Roma-Bari; pp. 9÷20, 21÷48, 49÷99, 103÷138 e 139÷162.
- Saporetti C., 1998 - *Antiche leggi. I "codici" del Vicino Oriente Antico*. Ed. Rusconi, Milano; pp.13÷20, 21÷43, 43÷63, 63÷73, 73÷80, 80÷83, 115÷121, 122÷133, 134÷146, 147÷158, 159÷211, 212÷241, 242÷287 e 481÷483.
- Schmökel H., 1955 - *Ur, Assur und Babylon*. Ed. Kilpper, Stoccarda. Trad. in it. di Gentili G.; 1957 - *Sumeri, Assiri e Babilonesi*. Ed Primato, Roma; pp. 7÷187.
- Torre L.; 2004 - *Il codice di Hammurabi*. Ed. Luca Torre, Napoli. pp.7÷122.